



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



V° SETTORE – SERVIZIO SUAP -

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

APPROVATO ED ALLEGATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 31 DEL 17/07/2019

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente (N.C.C.), nel rispetto del presente della legge n. 21/1992 e della vigente normativa in materia.

2. I servizi taxi ed N.C.C. di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono destinati al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 21/1992:

- ✓ il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
- ✓ all'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
- ✓ il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
- ✓ è consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 21/1992:

- ✓ il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede operativa o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La richiesta può anche prodotta con mezzi tecnologici.
- ✓ lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- ✓ la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Le disponibilità delle stesse devono risultare da un valido titolo giuridico (titolo di proprietà, regolare contratto di affitto ecc ecc...)

ART. 2- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente ai sensi della legge n. 21 del 1992. Detta attività è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai soli soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A. così come previsto dagli articoli 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento e nella forma giuridica indicata dall'articolo 7 della summenzionata legge.

2. Il servizio è disciplinato dalla seguente normativa:

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada";
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

ART. 3 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. od analogo elenco di uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. L'iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertati dalla Commissione di cui all'articolo 6, comma 3, L. n. 21/1992;
- b) non avere effettuato il trasferimento di un'autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- c) non essere titolari di autorizzazione all'esercizio di Taxi o di N. C. C., anche se rilasciata da altro Comune, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della L. n. 21/1991 in merito al diritto di cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente;
- d) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- e) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale e dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- f) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui alla L. n. 21/1992;
- g) essere iscritto, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- h) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C. A. P.) ovvero della carta di qualificazione del conducente (CQC)
- i) essere proprietario, od avere la disponibilità giuridica del veicolo, per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- j) per il servizio taxi, non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi rilasciata da qualsiasi comune;
- k) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- l) per il servizio N. C. C. , disporre di una sede operativa e di almeno rimessa con specifica destinazione d'uso sita nel territorio comunale, previo possesso di un valido titolo giuridico che ne attesti il godimento. Si può disporre di altre rimesse all'interno della provincia entro la quale ricade il Comune.

ART. 4 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N. C. C. E TAXI

1. Il noleggio con conducente è autoservizio pubblico non di linea e pertanto l'utenza interessata inoltra apposita richiesta di prestazione a tempo e/o a viaggio, presso la sede operativa del vettore o presso una rimessa, con partenza dal territorio di questo Comune o dalla rimessa ubicata nella Provincia per qualunque destinazione. La richiesta può anche prodotta con mezzi tecnologici.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

4. L'inizio e la fine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia in cui ricade il Comune di Presicce – Acquarica.

5. E' prevista una deroga al comma 4 del presente articolo, e cioè l'inizio di un nuovo servizio di noleggio con conducente, potrà avvenire senza il rientro in rimessa a condizione che sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa per il primo servizio, altre prenotazioni con partenza o destinazione nella provincia di Lecce. Nel dettaglio, il nuovo servizio (successivo al primo) potrà:

- iniziare nella provincia e finire ovunque;

- iniziare fuori dalla provincia ma finire nella provincia;
- iniziare e finire nella provincia.

6. Fino al 13 febbraio 2021 è prevista un'ulteriore deroga al comma 4 del presente articolo, ovvero che l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, potrà essere fatto da un luogo diverso dalla rimessa quando il servizio è svolto in virtù di un contratto concluso per iscritto con data certa (PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, firma digitale ecc ..) entro 15 giorni antecedenti al 13 febbraio 2021; tutto questo per salvaguardare gli effetti di contratti già in essere alla data del 13 febbraio 2021.

Il presente comma si applica ad un singolo servizio quando il vettore non ha fatto rientro alla rimessa ma è rimasto nel posto dove doveva iniziarlo e non è obbligatorio iscriverlo preventivamente nel foglio elettronico bensì è sufficiente avere il contratto in forma scritta con data certa.

Ai sensi della legge n. 21/1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 5 – FOGLIO ELETTRONICO

1. Fino all'approvazione delle specifiche del foglio elettronico stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è disponibile presso il Comune un modello cartaceo del foglio numerato progressivamente nelle singole pagine con i seguenti elementi essenziali:
 - targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e chilometri di partenza e di arrivo, orario di inizio servizio, destinazione ed orario di fine servizio, dati del fruitore del servizio.
2. L'originale del foglio cartaceo deve essere tenuta a bordo per un periodo non inferiore a 15 giorni mentre una copia conforme deve essere depositata presso la rimessa dalla quale il conducente è partito per iniziare la prestazione registrata nel foglio di servizio stesso.

ART. 6- RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - ✓ essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - ✓ associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - ✓ associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - ✓ essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
3. Il servizio può essere svolto dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo. In tali casi, il titolare deve dare comunicazione al Comune dei nominativi.
4. Il numero di autorizzazioni rilasciabili dal Comune è dato dalla somma delle autorizzazioni dei due ex Comuni di Presicce ed Acquarica del Capo

5. L'eventuale aumento delle autorizzazioni comunali disponibili è soggetto ad apposita procedura amministrativa in capo alla Pubblica Amministrazione Comunale e sulla base della normativa di riferimento.

ART. 7 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, collocano in posizione ben visibile su lunotto anteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE - COMUNE DI PRESICCE - ACQUARICA" e lo stemma del Comune; sulla parte posteriore del mezzo, vicino alla targa di immatricolazione, una targhetta metallica.

Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, e recante in alto la scritta "N. C. C.", sotto "COMUNE DI PRESICCE - ACQUARICA", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

1. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente o taxi possono essere impiegate, su disposizione dell'Amministrazione comunale, per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. È consentito il trasferimento dell'autorizzazione a terzi abilitati all'esercizio della professione:

- per atto fra vivi, su richiesta del titolare a persona dallo stesso indicata, quando il titolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 21/1992:
 - sia in possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida; il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; il trasferimento per inabilità permanente deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; l'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dalla ASL di appartenenza
- a seguito di cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- a seguito di morte del titolare; gli eredi devono dare comunicazione al Comune entro un mese dal decesso; in caso di trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, è necessaria la presentazione per iscritto della rinuncia a subentrare nell'attività da parte degli aventi diritto, tranne i casi in cui esista un testamento, entro due anni dal decesso; nei casi in cui il trasferimento non si perfezioni nell'arco dei due anni, il titolo autorizzatorio è revocato.

2. Così come prevede l'articolo 10 della legge n. 21/1992, il titolare dell'autorizzazione al servizio taxi o noleggio con conducente deve farsi sostituire temporaneamente alla guida da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera C. I. A. A., per motivi:

- di salute;
- di inabilità temporanea;
- di gravidanza o puerperio;
- di chiamata alle armi;
- di sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

- di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
- di ferie non superiori a trenta giorni annui;
- di svolgimento di eventuali turni integrativi.

In tali casi il titolare presenta istanza di autorizzazione alla sostituzione indicandone:

- motivi e durata della sostituzione,
- nominativo del sostituto e numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti,

producendo la documentazione prevista ed indicata nel presente Regolamento unitamente a quella riguardante il rapporto di lavoro con il sostituto.

È possibile presentare in luogo della suindicata documentazione, un'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di soci di una cooperativa di produzione e lavoro, la richiamata autocertificazione deve essere sottoscritta direttamente dal Presidente della cooperativa e dimostrare il rapporto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida altro socio, con particolare riferimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunistica.

3. È possibile, per i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con conducente, avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti.

ART. 10 – CONFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'art. 8, comma 1, della L. quadro n. 21/1992 cita, tra l'altro, che *“la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente sono rilasciateai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata”*

2. L'art. 7, comma 2, della L. quadro n. 21/1992 cita testualmente che *“nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi”*;

3. Con il conferimento:

- a) non vi è alcuna modifica dell'intestatario della licenza comunale ;
- b) il titolare della licenza può rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi;
- c) in caso di recesso di cui alla lettera b), l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;

ART. 11 – FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare di autorizzazione taxi che, per i motivi indicati nel precedente articolo 9, intende fermare il veicolo per un periodo non superiore a sei mesi, può farlo dandone comunicazione al Comune

2. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire temporaneamente un veicolo perché guasto od in riparazione, può farlo purché con altro veicolo avente i previsti requisiti, dopo averne chiesto l'autorizzazione al Comune.

3. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne l'autorizzazione al Comune, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso la competente M.C.T.C.

ART. 12 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE

1. La legge n. 21/1992 ed il decreto legislativo impongono n. 81/2008 al titolare di autorizzazione per taxi oppure per N.C.C. l'osservanza delle norme e dei controlli ivi indicati

2. Il datore di lavoro rispetta gli adempimenti di legge in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 nei confronti dei propri conducenti in qualità di dipendenti, di soci di cooperative di produzione e lavoro.

3. I titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono della sostituzione alla guida debbono:

- ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nominare un medico responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed un responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- fare effettuare, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, corsi di primo soccorso ed annualmente gli aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
- fare effettuare, ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto legislativo n. 81/2008, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza, con particolare riguardo al controllo dell'assenza di alcolismo, di tossicodipendenze o di malattie che mettano a repentaglio la guida.

ART. 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio Taxi e del servizio di N.C.C. sono concesse a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami a soggetti giuridici che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura e che possano gestirle in forma singola od associata, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. Il concorso pubblico viene indetto anche nei casi in cui si verificano vacanze negli organici previsti per i rispettivi servizi quando non sia esistente valida graduatoria.

2. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinate le necessità di organico.

3. Il bando deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il termine di presentazione della domanda e di chiusura del procedimento concorsuale;
- c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda;
- d) i documenti da presentare;
- e) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- f) i requisiti per il rilascio del titolo;
- g) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a. certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. 14/95;
- b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa con per il servizio di N. C. C.;
- c. documentazione di eventuali titoli di preferenza;
- d. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi rilasciata da un medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- e. fotocopia patente di guida;
- f. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- g. autocertificazione attestante di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali).

4. La Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a. Anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (max. 6 punti): - aver prestato servizio di taxi o N. C. C. in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0,50 ad anno;
- b. Diploma di laurea – punti 4;

- c. Diploma di scuola media superiore – punti 3;
- d. Diploma di scuola media inferiore – punti 2; e. Conoscenza di lingue straniere punti 3;
- f. Altri titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purchè documentati – punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3;

Sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande sottoposte alla Commissione di Concorso dai candidati:

- Il possesso di veicolo eco compatibile a bassa emissione di CO2;
- Aver svolto l'attività di conducente per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- Aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- L'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti; - La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap; - Lo stato di disoccupazione; - Eventuali altri titoli di preferenza previsti dal Bando di concorso. 2. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

5. L'Ufficio SUAP valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi con la pubblicazione di una Determinazione del dirigente preposto all'Ufficio stesso.

6. La Commissione di concorso, operante come collegio perfetto, costituita a seguito di Provvedimento della Giunta Comunale, è composta dai seguenti membri così determinati:

- a. dal Dirigente del settore competente in qualità di Presidente o da un suo delegato;
- b. dal Comandante pro tempore della Polizia Locale;
- c. dal Responsabile dell'Ufficio interessato;
- d. da un dipendente dell'Amministrazione Comunale con funzioni di segreteria;
- e. da 1 rappresentante designato da organizzazioni di categoria nel settore noleggio con conducente
- f. per la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto in lingue straniere

11. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo portale www.impresainungiorno.gov.it.

12. La Commissione di concorso, esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria dei candidati e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

13. La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data di approvazione; i posti di organico resisi vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

14. Entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, l'Ufficio SUAP notifica ai candidati l'esito del concorso assegnando agli interessati, fatte salve cause di forza maggiore, un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale.

15. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa occorrerà presentare al competente ufficio la seguente documentazione:

- a. Fotocopia del titolo di studio;
- b. Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del D.lgs. 285/92;
- c. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
- d. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo o copia dell'eventuale contratto di leasing;
- e. Partita IVA;
- f. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;

g. Indicazione della rimessa ubicata nel territorio comunale con allegato un valido titolo di godimento (contratto di affitto regolarmente registrato);

ART. 14 – INIZIO DEL SERVIZIO

1. Dall'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione oppure dall'acquisizione per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare ha l'obbligo di iniziare o fare iniziare il servizio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di attribuzione, o dall'avvenuto trasferimento del titolo autorizzatorio. Il termine può essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, per ulteriori 30 giorni.

2. L'interessato, prima dell'inizio del primo servizio provvede ad installare il tassametro munito del relativo sigillo.

ART. 15–SOSTA DEI VEICOLI IN SERVIZIO NCC

1. I veicoli in servizio NCC devono sostare nelle rimesse a disposizione dell'utenza,

2. E' vietato per i veicoli di cui al comma 1 sostare in posteggio di stazionamento nei comuni dove è esercito il servizio taxi.

3. Nei Comuni dove il servizio di taxi non è presente, invece, i veicoli NCC possono sostare nelle aree destinate ai taxi previa autorizzazione del Comune e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali localmente in vigore.

4. In deroga al comma 1 e 2 i veicoli NCC , tra un servizio e l'altro, possono sostare su suolo pubblico invece che in rimessa se deve aspettare un cliente per il quale ha già una prenotazione che dovrà risultare dal foglio di servizio con annotazione precedente alla partenza della rimessa.

ART. 16–VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato purché siano sottoposte a vidimazione ogni due anni presso l' Ufficio SUAP del Comune.

2. La vidimazione è effettuata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio dell'attività nonché al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune.

ART. 17– OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi Taxi ed N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed efficiente il veicolo;
- b) recare con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché l'autorizzazione all'esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) durante il servizio, indossare abiti confacenti al servizio prestato;
- e) assumere con il pubblico un comportamento corretto;
- f) verificare all'interno del veicolo, ad ogni fine della corsa, se all'interno della vettura siano stati dimenticati oggetti e, in caso positivo, consegnarli entro 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune;
- g) dare comunicazione all'Ufficio comunale SUAP, entro il termine di 7 giorni, del cambio di residenza;
- h) comunicare immediatamente all'Ufficio comunale SUAP dell'avvenuto sinistro che abbia comportato la revisione presso la MCTC;
- i) effettuare, se non richiesto dal cliente, il percorso più breve oppure quello più economico per raggiungere il luogo dallo stesso indicato o concordato;
- j) quando il veicolo si trovi, durante le ore notturne, fuori dalle aree dedicate alla sosta riservata ed è disponibile, tenere il segnale "taxi" illuminato;

- k) quando il veicolo sia in servizio, rimanere a disposizione del cliente vicino al proprio veicolo;
- l) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta riservata, a disposizione del pubblico e pronto a rispondere tempestivamente alle chiamate;
- m) sostare con i veicoli taxi nelle apposite piazzole destinate a tale scopo dal Comune;
- n) nelle piazzole i conducenti dei taxi prendono posto rispettando l'ordine di arrivo;
- o) chiedere il prezzo del solo importo che sia visualizzato sul tassametro e di eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, comunicandoli e chiarendoli preventivamente al cliente;
- p) assicurarsi che il tassametro sia funzionante;
- q) rispettare gli orari ed i turni di servizio assegnati;
- r) mettere in azione il tassametro solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando giunto a destinazione oppure quando la corsa sia interrotta su richiesta del cliente, salvi i casi in cui trattasi di corsa il cui prezzo sia stato concordato con il cliente;
- s) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve darne immediata informazione al cliente, chiedendo se lo stesso intenda proseguire la corsa; in tali casi l'importo sarà calcolato dal conducente per approssimazione sul percorso chilometrico compiuto in base alle vigenti tariffe.

2. Per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, oltre quanto sia compatibile e stabilito nel comma 1, vige l'obbligo di:

- a) dare comunicazione all'Ufficio comunale SUAP, entro il termine di 7 giorni, della variazione dell'indirizzo della rimessa;
- b) rispettare l'orario ed il luogo concordato per la prestazione del servizio, salvo cause di forza maggiore da documentarsi all'Ufficio comunale SUAP, che ne darà valutazione;
- c) assicurarsi che il contachilometri sia efficiente;
- d) comunicare all'Ufficio comunale SUAP ogni eventuale sospensione del servizio ed il relativo periodo.

3. I conducenti di taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel periodo di effettuazione del servizio hanno diritto:

- α) ad essere informati con tempestività dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- β) di rifiutare la corsa del cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- χ) su richiesta dell'interessato, possono essere concessi al conducente, per motivi di salute o gravi situazioni familiari ed a seguito di presentazione della relativa certificazione, turni particolari (solo per i taxi)
- δ) il titolare dell'autorizzazione ha diritto a 30 giorni ogni anno di congedo, con possibilità di poterne usufruire anche in periodi frazionati. L'assenza per congedo, superiore a 15 giorni, deve essere comunicata all'Ufficio comunale SUAP il quale ha la facoltà, per carenza di veicoli in servizio, di rinviarle (solo per i taxi).

4. I conducenti di veicoli taxi ed N.C.C. hanno il divieto di:

- a) interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
 - b) durante la corsa fumare e/o mangiare;
 - c) non rispettare il percorso eventualmente concordato con il cliente tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
 - d) permettere la conduzione del veicolo ad altri anche se in possesso di patente idonea;
5. In aggiunta ai divieti previsti nel comma precedente, quando il veicolo non si trovi nell'autorimessa, il conducente del servizio N. C. C. non deve accettare prenotazioni del servizio tramite telefono, radio, computer, a bordo del veicolo.

ART. 18 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi o N. C. C. debbono:

- a) avere in dotazione gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle normative che disciplinano la circolazione stradale;
- b) avere in dotazione un bagagliaio in grado di contenere valigie e contenitori atti al trasporto di cose od animali domestici al seguito dell'utente; è consentita l'installazione di un portabagagli all'esterno del veicolo, qualora consentito dalla normativa vigente;
- c) essere collaudati per almeno quattro posti e non più di 8 posti destinati ai passeggeri;
- d) rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l'inquinamento.

2. I veicoli adibiti al servizio Taxi debbono:

- a) avere in dotazione un tassametro omologato che sia in grado di visualizzare con caratteri preferibilmente luminosi l'importo massimo da corrispondere al conducente per l'effettuazione del servizio;
- b) avere in dotazione a bordo, a disposizione del cliente ed esposto in modo ben visibile, il tariffario autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- c) esporre in modo visibile sugli sportelli anteriori il contrassegno indicante il numero dell'autorizzazione, lo stemma ed il nome del Comune, l'eventuale collegamento radio e, sulla parte posteriore della carrozzeria, tenere applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero dell'autorizzazione e la targa "Servizio pubblico" in colore nero; se i veicoli sono facenti parte di una cooperativa, debbono indicare sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo il numero della licenza, il nome della Cooperativa di Lavoro e relativo recapito;
- d) durante il servizio, recare sul tetto della vettura il segnale illuminabile "TAXI";
- e) all'interno dello sportello sinistro, avere fissata una targa recante il numero dell'autorizzazione comunale;

3. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- a) esporre all'interno del parabrezza anteriore, se munito, o sulla parte anteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "noleggjo" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione.
- b) avere a bordo esposto alla visione del cliente, il tariffario massimo se stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 19 – PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 235/1992 (Codice della Strada).

ART. 20 – TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

2. I veicoli adibiti a servizio Taxi ed N. C. C. possono essere adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili. Detti veicoli debbono esporre il simbolo di accessibilità.

ART. 21 - SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m..

ART. 22 - DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto: a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività; b. non eserciti con regolarità il servizio; c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 22; d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsivoglia delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 23 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d. violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente Regolamento;
 - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, previa diffida;
 - g. utilizzi, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
 - i. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10;
 - j. per violazione delle norme di cui all'art. 26 che regolano il trasporto degli handicappati;
 - k. violazione delle norme di comportamento.
2. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolari gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare del servizio.
3. Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
4. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

ART. 24 - REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di tre anni;
- b. quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nei precedenti articoli del presente Regolamento;
- c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- d. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- e. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudicherà il regolare svolgimento del servizio;
- f. quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
- g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

- i. quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - j. quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 25 - DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:

- a. per mancato inizio del servizio;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;
 - d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - e. per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 6 della L. 21/92, in caso di morte del titolare;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli 3 iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti di ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio per i provvedimenti di cui agli articoli 36 e 37, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

f. to

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Rocco Colella)

IL RESPONSABILE V° SETTORE
(Geom. Scorrano Michele Antonio)